PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0046(COD)

14.2.2006

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"
(COM(2005)0123) – C6-0124/2005 – 2005/0046(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Barbara Kudrycka

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"
(COM(2005)0123) – C6-0124/2005 – 2005/0046(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0123))[1],

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0124/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 2 bis (nuovo)
	(2 bis) Tale decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e europea e della Convenzione di Bruxelles.

[1] GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

E' necessario far riferimento alla Carta. L'UE non può finanziare azioni che non rispettino i diritti dell'uomo.

Emendamento 2
Considerando 2 ter (nuovo)

(2 ter) Per quanto riguarda il trattamento delle persone investite dalla presente decisione, gli Stati membri sono legati dagli obblighi derivanti dagli strumenti di diritto internazionali cui aderiscono e che vietano qualsiasi discriminazione.

Motivazione

Si tratta di una clausola standard della legislazione sulla migrazione e l'asilo.

Emendamento 3
Considerando 2 quater (nuovo)

(2 quater) Il principio dell'"interesse superiore del bambino" ai sensi della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo deve essere una delle preoccupazioni principali degli Stati membri nel dare attuazione alla presente decisione.

Motivazione

Il riferimento che viene fatto è utile, tenuto conto della particolare situazione dei bambini investiti da misure di rimpatrio.

Emendamento 4
Considerando 6

(6) Il presente strumento è concepito come parte di un quadro coerente intitolato programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”, volto a trattare la questione dell’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario	(6) Il presente strumento è concepito come parte ***indispensabile*** di un quadro coerente intitolato programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”, volto a trattare la questione dell’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario

conseguente all'introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate conformemente al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea.	conseguente all'introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate conformemente al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea. ***Di conseguenza, il presente strumento è adottato allo stesso tempo della decisione …/…/… che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, della decisione …/…/… che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 e della decisione …/…/… che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi per il periodo 2007-2013.***

Motivazione

Tutti i Fondi fanno parte di un pacchetto coerente e saranno adottati insieme.

Emendamento 5
Considerando 7

(7) È necessario sostenere gli sforzi sostenuti dagli Stati membri per concedere ai rifugiati ***e*** agli sfollati ***condizioni di accoglienza adeguate e*** applicare procedure di asilo eque ed efficienti***,*** allo scopo di proteggere i diritti di quanti necessitano di una protezione internazionale.	(7) È necessario sostenere ***e intensificare*** gli sforzi sostenuti dagli Stati membri per concedere ***condizioni di accoglienza adeguate*** ai rifugiati***,*** agli sfollati ***e a quanti beneficiano di protezione sussidiaria, conformemente alla direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta[1],*** applicare procedure di asilo eque ed efficienti ***e promuovere la buona prassi*** allo scopo di proteggere i diritti di quanti necessitano di una protezione internazionale ***e consentire il regolare funzionamento dei sistemi di asilo***. ***[1] GU L 304 del 30.9.2004, pagg. 12-23.***

Motivazione

E' importante far riferimento alla direttiva recante norme minime sull'attribuzione.

Emendamento 6
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Nell'attuare la presente decisione, occorre compiere sforzi per tener conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili quali i bambini, i bambini non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori e le vittime di torture, stupri o di qualsiasi altra forma grave di violenza psicologica o fisica, le persone vittime di traffico di esseri umani o di forme di violenza sessuale, le persone bisognose di particolari cure mediche.

Motivazione

E' importante sostenere e intensificare gli sforzi degli Stati membri per tener conto delle particolari esigenze dei gruppi più vulnerabili per quanto riguarda le strutture di accoglienza e l'accesso alle procedure di asilo. La definizione di "persone vulnerabili" sarà la stessa per i tre Fondi.

Emendamento 7
Considerando 9

(9) Ad integrazione delle disposizioni del Fondo europeo per il rimpatrio, è necessario un aiuto concreto per creare o migliorare le condizioni che permettono ai rifugiati ***e*** agli sfollati che ***lo*** desiderino ***di decidere in piena conoscenza di causa di*** abbandonare il territorio degli Stati membri e rientrare nel loro paese di origine.	(9) Ad integrazione delle disposizioni del Fondo europeo per il rimpatrio, è necessario un aiuto concreto per creare o migliorare le condizioni che permettono ai rifugiati***,*** agli sfollati ***e ai beneficiari di protezione sussidiaria*** che desiderino abbandonare il territorio degli Stati membri e rientrare nel loro paese di origine***, di farlo in tutta consapevolezza e in condizioni di sicurezza e dignità***.

Motivazione

Il rimpatrio volontario mira al reinserimento nel paese d'origine in condizioni adeguate che garantiscano la sicurezza e la dignità.

Emendamento 8
Considerando 12

(12) È giusto ripartire ***le*** risorse in maniera proporzionata all'onere che grava su ogni Stato membro in conseguenza degli sforzi che esso espleta per accogliere rifugiati e sfollati, inclusi i rifugiati che godono della protezione internazionale nel quadro dei programmi nazionali.	(12) ***Pur essendo opportuno accordare un importo fisso a ciascuno Stato membro al fine di contribuire al miglioramento del sistema di asilo,*** è giusto ***comunque*** ripartire ***una grande parte delle*** risorse in maniera proporzionata all'onere che grava su ogni Stato membro in conseguenza degli sforzi che esso espleta per accogliere rifugiati e sfollati, inclusi i rifugiati che godono della protezione internazionale nel quadro dei programmi nazionali.

Motivazione

Il nuovo testo tiene meglio conto della proposta della Commissione.

Emendamento 9
Considerando 16

(16) È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui dovranno attenersi tutti i programmi.	(16) È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo ***e la qualità dell'esecuzione***. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui dovranno attenersi tutti i programmi.

Motivazione

E' ovvio che gli Stati membri devono garantire la qualità di esecuzione delle misure prese con l'aiuto del Fondo europeo per i rifugiati.

Emendamento 10
Considerando 21

(21) L'efficacia e l'impatto delle azioni sostenute dal Fondo dipendono inoltre dalla loro valutazione. È opportuno che siano precisate le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo, e le modalità per una valutazione affidabile.	(21) L'efficacia e l'impatto delle azioni sostenute dal Fondo dipendono inoltre dalla loro valutazione ***e dalla pubblicità dei risultati***. È opportuno che siano precisate le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo, e le modalità per una valutazione affidabile ***e la qualità delle informazioni pertinenti***

(ex-ante ed ex-post).

Motivazione

E' necessario informare la gente dei risultati delle misure sostenute dal Fondo europeo per i rifugiati. E' importante che i cittadini dello Stato membro abbiano consapevolezza dell'aiuto che l'UE dà alle politiche e ai progetti per i rifugiati, ai richiedenti asilo e alle persone bisognose e/o che chiedono protezione temporanea o sussidiaria.

Emendamento 11
Considerando 25

(25) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate ***in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione***.	(25) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate ***con una procedura identica per tutti i Fondi finanziati dal programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e siano definite nel testo di ciascuna decisione***.

Motivazione

Confronta la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

(b) integrazione delle persone di cui all'articolo 6***, il cui soggiorno nello Stato membro interessato ha un carattere durevole e stabile***;	(b) integrazione delle persone di cui all'articolo 6;

Motivazione

Il gruppo investito dalle misure d'integrazione non deve essere più ristretto di quello citato all'articolo 6.

Emendamento 13
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

c) rimpatrio volontario delle persone di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4, qualora tali persone non abbiano acquisito una nuova nazionalità, e delle persone di cui all'articolo 6, paragrafo 3, qualora tali	c) rimpatrio volontario delle persone di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4, qualora tali persone non abbiano acquisito una nuova nazionalità, e delle persone di cui all'articolo 6, paragrafo 3, qualora tali

persone non abbiano ricevuto una risposta ***negativa*** alla loro richiesta di protezione internazionale.	persone non abbiano ricevuto una risposta ***definitiva*** alla loro richiesta di protezione internazionale ***e purché non abbiano intrapreso un'azione legale***.

Motivazione

La norma è in linea con la Convenzione di Ginevra.

Emendamento 14
Articolo 3, paragrafo 2, lettera (- a) (nuova)

	(- a) strutture e formazione per garantire l'accesso alle procedure di asilo ai richiedenti asilo;

Motivazione

I progetti volti a garantire un accesso incondizionato e senza ostacoli alle procedure di asilo sono essenziali per dare attuazione a un sistema di asilo su scala europea, nel rispetto del diritto incontestabile di chiedere asilo.

Emendamento 15
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

c) l'assistenza sociale, la fornitura di informazioni o di assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative;	c) l'assistenza sociale, la fornitura di informazioni o di assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative ***e/o giudiziarie***;

Motivazione

L'aiuto nel disbrigo delle pratiche amministrative e giudiziarie e la presa in considerazione delle particolari esigenze delle persone più vulnerabili sono contemplate dalla decisione del Consiglio che istituisce il FER I. Non c'è motivo per sopprimerli dal nuovo strumento.

Emendamento 16
Articolo 3, paragrafo 2, lettera g)

g) le informazioni ***per le*** comunità locali che interagiranno con quelle accolte nel paese ospitante.	g) le informazioni ***e la formazione del personale delle*** comunità locali ***nonché dei responsabili delle strutture di accoglienza*** che interagiranno con quelle accolte nel paese ospitante.

Motivazione

Occorre fornire una formazione in materia di relazioni interculturali non solo al personale delle strutture di accoglienza e dei servizi che trattano le domande di asilo ma anche ai rappresentanti degli enti locali per promuovere un'immagine positiva dei rifugiati nelle società di accoglienza e presso le popolazioni locali.

Emendamento 17
Articolo 3, paragrafo 3, lettera d)

d) l'istruzione, la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi;	d) l'istruzione, la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi ***nonché l'aiuto a trovare lavoro***;

Motivazione

Il successo dell'integrazione dipende dalla capacità di parlareLa lingua quotidiana del luogo di residenza e, nel caso degli adulti, di trovare lavoro. E' pertanto necessario potenziare nelle disposizioni che vengono proposte le misure per conseguire questo duplice obiettivo.

Emendamento 18
Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)

a) l'informazione e i servizi di consulenza relativi alle ***iniziative o ai programmi*** di rimpatrio ***volontario***;	a) l'informazione e i servizi di consulenza relativi alle ***opzioni*** di rimpatrio ***forniti con la massima tempestività possibile nel corso della procedura di richiesta dell'asilo***;

Motivazione

Gli interessati devono essere consapevoli, fin dall'avvio della procedura, delle possibili conseguenze connesse con il rigetto della loro richiesta d'asilo.

Emendamento 19
Articolo 3, paragrafo 6

6. Le azioni tengono conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, quali i ***minori***, i ***minori*** non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori, e le ***persone che hanno subito*** torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica***,*** fisica ***o*** sessuale.	6. Le azioni tengono conto ***delle questioni di genere, del migliore interesse dei bambini,*** della situazione specifica delle persone vulnerabili, quali i ***bambini***, i ***bambini*** non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori, e le ***vittime di*** torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica ***e*** fisica***, le vittime del traffico di esseri umani o che hanno subito forme di abuso*** sessuale***, le persone bisognose di particolari cure mediche***.

Motivazione

Confronta la motivazione dell'emendamento al considerando 7. Le donne che chiedono asilo hanno particolari esigenze di cui si deve tener conto attraverso azioni ad hoc.

Emendamento 20
Articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

e) sostenere progetti pilota e studi su nuove eventuali forme di cooperazione comunitaria e di normativa comunitaria in questo settore;	e) sostenere progetti pilota***, specie progetti innovativi*** e studi su nuove eventuali forme di cooperazione comunitaria e di normativa comunitaria in questo settore;

Motivazione

Il fatto di disporre di progetti pluriennali non deve impedire ai nuovi progetti e alle nuove organizzazioni di accedere al Fondo. Ciò malgrado, taluni Stati membri tendono a finanziare di anno in anno gli stessi progetti. L'introduzione di progetti brevi e innovativi consentirà di aprire il Fondo a nuovi progetti.

Emendamento 21
Articolo 4, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova)

	e bis) assistenza giuridica e linguistica nonché servizi di traduzione.

Motivazione

Queste importanti misure devono essere poste in campo in caso di emergenza.

Emendamento 22
Articolo 7, paragrafo 1

1. Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrando le priorità comunitarie.	1. Il Fondo fornisce un'assistenza complementare ***e non si sostituisce*** alle azioni nazionali, regionali e locali, integrando le priorità comunitarie.

Motivazione

Il Fondo dell'UE non si deve sostituire ai programmi nazionali.

Emendamento 23
Articolo 14, paragrafo 1, comma 1

1. Ogni Stato membro riceve, sulla dotazione annuale del Fondo, l'importo fisso di ***300.000 euro***.	1. Ogni Stato membro riceve, sulla dotazione annuale del Fondo, l'importo fisso di ***150.000 euro***.

Motivazione

E' opportuno diminuire l'importo fisso per garantire una ripartizione più bilanciata del Fondo.

Emendamento 24
Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)

a) al numero delle persone ammesse ad una delle categorie previste all'articolo 6, paragrafo 1, punti 1 e 2, nel corso dei ***tre anni*** precedenti, per il ***30%*** del loro volume.	a) al numero delle persone ammesse ad una delle categorie previste all'articolo 6, paragrafo 1, punti 1 e 2, nel corso dei ***due anni*** precedenti, per il ***40%*** del loro volume.

Motivazione

Confronta la motivazione dell'emendamento all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 25
Articolo 14, paragrafo 2, lettera b)

b) al numero delle persone ammesse ad una delle categorie previste all'articolo 6, paragrafo 1, punti 3 e 4, nel corso dei ***tre anni*** precedenti, per il ***70%*** del loro	b) al numero delle persone ammesse ad una delle categorie previste all'articolo 6, paragrafo 1, punti 3 e 4, nel corso dei ***due anni*** precedenti, per il ***60%*** del loro

volume;	volume;

Motivazione

Il relatore ritiene che la ripartizione delle risorse sia troppo concentrata sui richiedenti asilo e sui beneficiari di protezione temporanea, tenuto conto in particolare del fatto che la protezione temporanea non è stata applicata negli ultimi anni e non sembra doverlo essere nel futuro immediato. Anche le misure d'integrazione sono molto importanti e dovrebbero essere prese in considerazione nella ripartizione delle risorse. Un periodo di due anni è più indicato e più rispondente alla situazione effettiva negli Stati membri.

Emendamento 26
Articolo 15, paragrafo 3

3. Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membri destinate alle misure oggetto della presente decisione.	3. Gli stanziamenti del Fondo sono complementari ***e aggiungono valore*** alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membri destinate alle misure oggetto della presente decisione.

Motivazione

La Commissione ritiene che occorra insistere maggiormente sul principio del valore aggiunto del finanziamento comunitario, in correlazione con la messa a punto di una politica d'asilo comune.

Emendamento 27
Articolo 15, paragrafo 4, comma 2

Esso può raggiungere il ***60%*** per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti pluriennali della Commissione di cui all'articolo 18.	Esso può raggiungere il ***75%*** per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti pluriennali della Commissione di cui all'articolo 18.

Motivazione

Questi progetti sono i più importanti e si dovrebbe tener conto della loro priorità anche in termini di finanziamento.

Emendamento 28
Articolo 17, paragrafo 2

2. L'importo annuale stanziato per l'assistenza tecnica non può superare il ***4 %*** del cofinanziamento annuale totale	2. L'importo annuale stanziato per l'assistenza tecnica non può superare il ***7 %*** del cofinanziamento annuale totale

concesso allo Stato membro, maggiorato di 30 000 euro.	concesso allo Stato membro, maggiorato di 30 000 euro.

Motivazione

Il relatore ritiene importante confermare la stessa percentuale del FER I per le azioni comunitarie.

Emendamento 29
Articolo 18, paragrafo 3

3. La Commissione ***adotta*** gli orientamenti strategici relativi al primo periodo di programmazione pluriennale (2008-2010) entro il ***31 marzo 2007*** e quelli relativi al secondo periodo di programmazione pluriennale (2011-2013) entro il ***31 marzo 2010***.	3. La Commissione ***presenta al Parlamento e al Consiglio*** gli orientamenti strategici relativi al primo periodo di programmazione pluriennale (2008-2010) entro il ***31 dicembre 2006*** e quelli relativi al secondo periodo di programmazione pluriennale (2011-2013) entro il ***31 dicembre 2009***.

Motivazione

Il Parlamento e il Consiglio necessitano di più tempo per adottare gli orientamenti strategici con la procedura di codecisione. Confronta in proposito l'emendamento all'articolo 18, paragrafo 4.

Emendamento 30
Articolo 18, paragrafo 4

4. Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo ***52, paragrafo 2***.	4. Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo ***251 del trattato***.

Motivazione

Tale decisione rappresenta solo il nocciolo del programma. Gli orientamenti strategici sono fondamentali per applicare in modo corretto il Fondo e dovrebbero pertanto essere adottati con la procedura di codecisione.

Emendamento 31
Articolo 26, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione assiste gli Stati membri nella formazione del personale specie per quanto riguarda la corretta applicazione dei capitoli V-IX della presente decisione.

Motivazione

L'applicazione del programma sarà impegnativa; gli Stati membri hanno quindi bisogno di formazione.

Emendamento 32
Articolo 31, paragrafo 1

1. Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali ed annuali e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti.	1. Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali ed annuali e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti. ***Ciascuno Stato membro fa, congiuntamente alla relazione annuale finale di cui all'articolo 51, una dichiarazione di assicurazione ex-post formale per ciascun programma di lavoro annuale. La Commissione sospende i pagamenti in caso di mancato rispetto di tale obbligo.***

Motivazione

Nei casi in cui gli Stati membri sono responsabili dell'esecuzione del bilancio dell'Unione, devono assumersi anche la responsabilità politica di un impiego corretto degli stanziamenti.

Emendamento 33
Articolo 35, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Gli Stati membri garantiscono che tutte le spese sono legittime e regolari e rispettano i principi di sana gestione finanziaria.

Motivazione

Si tratta di una regola fondamentale per una sana gestione finanziaria.

Emendamento 34
Articolo 50, paragrafo 4

4. Entro il 31 dicembre 2012 (per il periodo 2008-2010) e il 31 dicembre 2015 (per il periodo 2011-2013), la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione ex post.	4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni***:***
	a) entro il 30 giugno 2010, una relazione sull'applicazione dei criteri fissati all'articolo 14 per la ripartizione annua delle risorse tra gli Stati membri, accompagnata, se necessario, da proposte di emendamenti;
	b) entro il 31 dicembre 2012 (per il periodo 2008-2010) e il 31 dicembre 2015 (per il periodo 2011-2013), una relazione di valutazione ex post.

Motivazione

Se la valutazione mostra che i criteri di cui all'articolo 14 non sono efficaci, è importante prevedere la possibilità di modificarli nel quadro della revisione di medio termine.

Emendamento 35
Articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. Il "Comitato" è composto da rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto dal rappresentante della Commissione.

Motivazione

Il diritto del Consiglio, in quanto legislatore, di delegare parzialmente le sue competenze di esecuzione alla Commissione è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia fin dal 1970 (cfr. la sentenza Koster, Causa 25/70). La sentenza della Corte ha pure stabilito che la delega dovesse precisare i principi e le condizioni del suo esercizio (ad esempio, istituzione di comitati composti da rappresentanti degli Stati membri incaricati di assistere la

Commissione) ed eventualmente il principio di revoca della delega.
Questi principi sono stati inseriti nell'articolo 202 del trattato CE. Nell'applicazione dell'articolo 2002 (nella decisione di "comitatologia" 1999/468/CE) il Consiglio ha comunque "dimenticato" di riconoscere al Parlamento lo stesso diritto di revoca per gli atti decisi con procedura di codecisione.
Per potersi avvalere di tale diritto, il Parlamento dovrebbe inserirlo nella decisione iniziale che prevede la deroga delle competenze di esecuzione. Ciò costituisce l'oggetto degli emendamenti apportati all'articolo 39. Piuttosto che far riferimento agli articoli della decisione 1999/468/CE, gli emendamenti ne ripropongono il contenuto relativamente al ruolo del Consiglio e propongono analoghe prerogative per il Parlamento europeo (ivi compreso il diritto di "revoca").

Emendamento 36
Articolo 52, paragrafo 2

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.	***soppresso***

Motivazione

Confronta la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 37
Articolo 52, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Se la presente decisione impone regole procedurali per l'adozione di misure attuative, il rappresentante della Commissione presenta un relativo progetto al Comitato e al Parlamento europeo. Il Comitato si pronuncia sul progetto entro un limite di tempo che il presidente può fissare a seconda dell'urgenza della materia e che non può essere inferiore a un mese. Il parere è emesso a maggioranza secondo quanto disposto dall'articolo 205, paragrafo 2 del trattato. Durante la votazione in seno al Comitato, i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono ponderati secondo quanto disposto dal suddetto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.

Motivazione

Confronta la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 38
Articolo 52, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del Comitato e se nel frattempo non è stata sollevata obiezione alcuna da parte della competente commissione del Parlamento europeo.

Motivazione

Confronta la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 39
Articolo 52, paragrafo 2 quater (nuovo)

(2 quater) Se le misure previste non corrispondono al parere del Comitato, oppure se non è emesso alcun parere o non è stata sollevata nessuna obiezione da parte della competente commissione del Parlamento europeo, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta sulle misure da prendere.

Motivazione

Confronta la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 40
Articolo 52, paragrafo 2 quinquies (nuovo)

(2 quinquies) Se in un periodo che non può superare i tre mesi dal deferimento, la proposta non è stata respinta né dal Parlamento europeo a maggioranza dei suoi membri, né dal Consiglio che statuisce a maggioranza qualificata, essa è adottata dalla Commissione. In caso

contrario, la Commissione presenta una proposta emendata o una proposta legislativa sulla base del trattato.

Motivazione

Confronta la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 41
Articolo 52, paragrafo 2 sexies (nuovo)

2 sexies. Fatte salve le misure attuative già adottate, l'applicazione delle disposizioni della presente decisione che prevedono l'adozione di disposizioni e scelte tecniche cessa quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Motivazione

Confronta la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 42
Articolo 52 bis (nuovo)

Pubblicazione dei progetti

Gli Stati membri pubblicano ogni anno l'elenco dei progetti finanziati dal presente programma con una breve descrizione di ciascun progetto.

Motivazione

Il punto è importante per motivi di trasparenza.

Emendamento 43
Articolo 52 ter (nuovo)

Pubblicità del finanziamento

Ogni organismo o azione che benefici di una sovvenzione a titolo del presente programma ha l'obbligo di pubblicizzare l'aiuto ricevuto dall'Unione europea. A tale scopo, la Commissione stabilisce chiari orientamenti in materia di visibilità.

Motivazione

Si dovrebbe sempre pubblicizzare l'aiuto finanziario concesso dall'Unione europea. E' in ballo infatti il principio di trasparenza oltre che un importante strumento di comunicazione sull'azione dell'Unione. La Commissione ha già elaborato un manuale di visibilità dell'UE applicabile alle azioni esterne che può servire da modello generale.